



ORIGINALE



Istituzione l'Uspidali
(Comune di Valenza)

Determinazione Direttore n. 6 del 20/02/2026

Oggetto: "Somministrazione di lavoro a tempo determinato di
n.1 Infermiere Professionale.
Affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b)
del D.Lgs. 36/2023.

CIG BA823B18C5

Servizio: Casa di Riposo

Settore:

Centro di Costo:

IL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE

Visti:

- L'art.107 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267;
- il Decreto Sindacale n. 15 del 30/09/2024 avente ad oggetto "Incarico di Dirigente del I Settore: Servizi socio assistenziali, Direzione Casa di Riposo, Gare e Appalti e CUC, Farmacia Comunale, Uffici per il digitale, Lavori Pubblici. Conferma delle relative funzioni dirigenziali. Individuazione Datore di lavoro";

Premesso:

- che l'Istituzione "l'Uspidali" gestisce una struttura residenziale per anziani non autosufficienti e parzialmente autosufficienti, autorizzata e accreditata ai sensi della normativa regionale vigente;
- che la gestione della struttura deve garantire la continuità assistenziale sanitaria e socioassistenziale nel rispetto degli standard organizzativi, strutturali e di personale previsti dalla normativa della Regione Piemonte in materia di presidi residenziali sociosanitari per anziani, con particolare riferimento alla disciplina sui requisiti minimi e agli standard di presenza del personale infermieristico;
- che la normativa regionale vigente prevede specifici parametri di copertura del personale infermieristico, rapportati al numero degli ospiti, alla tipologia di nucleo e al livello di intensità assistenziale, imponendo la presenza programmata di personale abilitato secondo i livelli previsti dall'autorizzazione al funzionamento;
- che presso la Casa di Riposo Comunale, in attesa di espletare apposita procedura concorsuale, si rende necessario procedere con assunzione a tempo determinato di n. 1 Infermiere (Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione - CCNL Comparto Funzioni Locali, ovvero secondo inquadramento applicabile), per un periodo limitato e strettamente correlato alla copertura della situazione contingente al fine di garantire il rispetto dei suddetti standard gestionali;
- che tale assunzione ha carattere temporaneo e non strutturale, essendo finalizzata esclusivamente alla garanzia della continuità del servizio e al rispetto degli standard regionali obbligatori;

Considerato che:

- l'art. 50 c. 1 lettera b) del Decreto legislativo n. 36/2023 prevede l'affidamento diretto dei servizi e forniture di importo inferiore a 140.000,00 euro anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- la prestazione in oggetto, non possa rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, stante la collocazione geografica del Comune di Valenza, che non si trova in territori di confine nazionale, per il modesto valore, particolarmente distante dalla soglia comunitaria stessa;
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti, in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- che in riferimento all'art. 53, comma 4, del D.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione della prestazione in parola, in considerazione del valore economico della stessa e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale, possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

Visto, altresì, in ossequio agli articoli 25 e 26 del Codice, per tutti gli affidamenti, sopra e sottosoglia, a partire dal primo gennaio 2024 dovranno essere utilizzate le piattaforme di approvvigionamento digitale che hanno compiuto il processo di certificazione delineato dalle Regole tecniche di AGID;

Vista la delibera n. 582 del 13/12/2023, l'acquisizione del CIG, per le procedure assoggettate al Decreto Legislativo n. 36/2023, pubblicate a partire dal 1° gennaio 2024, deve avvenire attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, che gestiscono il ciclo di vita del contratto, mediante lo scambio di dati e informazioni con la BDNCP e interoperabilità con i servizi erogati dalla Piattaforma dei contratti pubblici ANAC;

Dato atto che il Comune di Valenza è dotato della piattaforma digitale certificata all'indirizzo <https://cucvalenza.acquistitelematici.it>, per la gestione informatizzata delle comunicazioni relative all'affidamento di contratti pubblici;

Preso atto che, a mente dell'art.52 del CCNL, siglato in data 21 maggio 2018, del comparto Funzioni Locali, rubricato "Contratto di somministrazione", è possibile stipulare contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato per soddisfare esigenze temporanee o eccezionali, nei limiti di cui all'art.60 comma 2 del CCNL del 16.11.2022, fermo restando le disposizioni in materia e i vincoli ivi enunciati;

Atteso:

- che le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 36 del D. L.vo n. 165/2001, possono avvalersi, per esigenze di carattere temporaneo e di carattere eccezionale, delle forme contrattuali flessibili di assunzione nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti;
- che l'art. 30 del D.lgs. n. 81/2015 definisce il contratto di somministrazione di lavoro come il "contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata ai sensi del D.lgs. n. 276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore";
- che si valuta necessario avvalersi del servizio di un'agenzia di somministrazione di lavoro interinale per soddisfare le esigenze di cui sopra, non fronteggiabili con il personale dipendente dell'Ente;
- che la disciplina della somministrazione di lavoro - ex lavoro interinale - contenuta nel D.lgs. n. 81/2015, trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni esclusivamente per quanto attiene alla somministrazione di lavoro a tempo determinato, per espressa previsione dell'art. 31, comma 4;
- che il somministratore è tenuto al pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico, spettante per il profilo professionale calcolato in base al CCNL vigente per gli enti locali, al versamento dei contributi previdenziali e che tuttavia i relativi oneri sono a carico dell'ente utilizzatore cui provvede mediante rimborso degli stessi al somministratore in conformità a quanto previsto dall'art. 21 del D. Lgs. 276/2003;
- che il contratto intercorre tra l'Amministrazione utilizzatrice e l'agenzia di somministrazione, mentre la relazione contrattuale si instaura tra il lavoratore somministrato e l'agenzia;
- che per tali ragioni, è necessario procedere all'affidamento dell'erogazione del servizio di somministrazione lavoro temporaneo di n. 1 Infermiere Professionale, Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione (ex Cat. D1) del vigente C.C.N.L. - Comparto Funzioni Locali;

Preso atto di dover procedere mediante affidamento diretto, attuando i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità con l'ulteriore puntualizzazione che la somministrazione di lavoro rientra nell'ambito dei contratti esclusi ai sensi dell'art. 56 comma 1 lettera m) del D. Lgs. n. 36/2023;

Richiamato il nuovo Codice dei contratti, approvato con D.Lgs. n. 36/2023 e, in particolare:

- l'art. 17, comma 1, ai sensi del quale prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 17 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 il quale stabilisce che, per gli appalti di cui all'art. 50, comma 1, lett. b), la stazione appaltante procede all'affidamento diretto previa adozione della sola decisione a contrarre, che contenga l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti
- l'art.49 del D.lgs.36/2023 recante il rispetto del principio di rotazione;

Ritenuto di fissare i contenuti minimi essenziali come segue:

- con l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, si intende perseguire il fine di procurare all'Ente uno strumento contrattuale dinamico che consenta l'impiego temporaneo di personale, con il vantaggio di un inserimento in tempi brevissimi delle risorse necessarie nei vari settori dell'amministrazione, motivate da esigenze di carattere temporaneo o eccezionale;
- l'oggetto del contratto è la fornitura del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato;
- il fornitore: Synergie Italia Agenzia per il lavoro SPA - Via Pisa n.29 - 10152 Torino (TO) - C.F. e P.IVA 07704310015;
- importo €.40.849,30 oltre IVA su aggio di Agenzia ed eventuali oneri;
- il contratto verrà perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, ai sensi dell'art.18 del D.lgs. 36/2023;
- le clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;
- la modalità di scelta del contraente, valutate le sue caratteristiche, è quella prevista dall'art.50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023;

Rilevato che a seguito di ricerca svolta tra i potenziali fornitori, è stata individuata la Società SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO SPA - Via Pisa n.29 - 10152 Torino (TO) - P.IVA 07704310015, che rende disponibile il servizio oggetto del presente provvedimento;

Richiamata, la trattativa diretta effettuata in data 19/02/2026 a favore della Ditta sopracitata, tramite la piattaforma certificata a disposizione di questo Comune, ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 36/2023, che ha presentato la seguente offerta:

Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione (ex Cat.D1)	Costo orario lavoro	Aggio/Margine di Agenzia	Tariffa IVA esclusa
Tariffa oraria	€.24,31	€.1,07	€.25,38

n. 1 Infermiere Professionale dal 23/02/2026 al 31.12.2026: €. 40.849,30 comprensivo di:

- retribuzione lorda da CCNL
- quota di tredicesima
- quota di TFR mensile
- contributi previdenziali e assistenziali (Inps, INAIL,)
- Malattia e infortunio
- ferie e ex festività
- quota fondo Formatemp 4,00%
- contributo FSBS (Fondo di Solidarietà Bilaterale per la Somministrazione di Lavoro) 0,45%
- quota per l'Ente bilaterale Ebitemp 0,2%

- gestione amministrativa
- Ferie ed ex festività
- Rateo ferie

alla cifra suddetta vanno aggiunti:

- € 378,60 costo dell'IVA al 22% sul margine di agenzia di € 1.720,90,
- € 3.772,10 per eventuali variazioni retributive derivanti da rinnovo del CCNL ed oneri aggiuntivi;

Evidenziato che il prezzo proposto è economicamente conveniente e congruo in relazione ai prezzi di mercato, anche tenuto conto dei costi sostenuti fino ad oggi per analoghe prestazioni, e rispondente alle esigenze dell'Amministrazione;

Ricordato che, in virtù del principio di tutela del lavoratore da condotte discriminatorie, i lavoratori in somministrazione, a parità di mansioni svolte, hanno diritto a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore (art. 35, comma 1 D. Lgs. 81/2015), parimenti, ai lavoratori delle agenzie di somministrazione si applicano i diritti sindacali previsti dalla legge n. 300/1970 (art. 36 D.Lgs. 81/2015);

Visto l'art. 15 del D.lgs. 36/2023 che stabilisce che per ogni singola procedura di affidamento le stazioni appaltanti individuano un Responsabile Unico del Progetto (RUP) ,in questo caso può identificarsi nel sottoscritto Dirigente;

Vista la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione n. 7 del 12/11/2025, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto " Approvazione Schema di Bilancio di Previsione Finanziario 2026-2028 (art. 11 d.lgs. n. 118/2011). Istituzione L'Uspidali".

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 22/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2026-2028 – Istituzione "L'Uspidali", con la quale è stato approvato il suddetto Bilancio dell'Istituzione;

Verificato che la spesa di € 45.000,00 trova copertura come segue: Missione 12, Programma 3, Tit. 1, Cap. 11203320/1 (Imp. 2026/4) del Bilancio di previsione finanziario 2026-2028, esercizio 2026, ove è prevista la necessaria disponibilità;

Visto l'art. 9 della Legge 03/08/2009 n. 102 ed accertato che i pagamenti conseguenti ai presenti impegni sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio;

Richiamato l'art.1 della Legge n. 145 del 30-12-2018, commi da 819 a 826 che sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza e delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali dalle precedenti normative di legge, considerando *l'Ente in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo*;

Visti, altresì:

- il D.lgs. n. 267/2000 e, in particolare, l'art. 107 «Funzioni e responsabilità della dirigenza», comma 3, e l'art. 183 «Impegno di spesa»;
- l'art.50 del D.lgs.36/2023, che disciplina le procedure sottosoglia;
- l'art.3 della legge n.136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.lgs. n.33/2013 e l'art.28 del D.lgs. n.36/2023, in materia di trasparenza dei contratti pubblici;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- il vigente Statuto Comunale e, in particolare, l'art. 73 «I dirigenti», comma 3;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento, l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e dei servizi e, in particolare, l'art.16 «I dirigenti», comma 1, lett. f);

Richiamate:

- la direttiva del Segretario Generale n. 1/2015 ad oggetto: "Sistema dei controlli interni. Nuovo inquadramento», come modificata e integrata con direttiva del Segretario Generale n.1/2016 ad oggetto: "Esercizio controllo successivo di regolarità amministrativa ex art. 8 Regolamento sui controlli interni - Specifiche in ordine agli item di controllo";
- la direttiva del Segretario Generale n. 3 in data 26.5.2016 ad oggetto: "Esercizio controllo successivo di regolarità amministrativa ex art. 8 sui controlli interni - Condivisione risultanze controlli effettuati e conseguenti indicazioni operative";

Vista la normativa in materia di Amministrazione Trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., nonché la Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 27.01.2026, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto: "Adozione Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza triennio 2026/2028 – Sezione PIAO 2026/2028";

D E T E R M I N A

1. di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di affidare direttamente, ai sensi dell'art.50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023, alla Società SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO SPA - Via Pisa n.29 - 10152 Torino (TO) - P.IVA 07704310015 il servizio di somministrazione lavoro temporaneo, per n. 1 unità di personale con profilo di Infermiere Professionale - Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione (ex Cat.D1), CCNL Regioni ed autonomie Locali vigente, per 36 ore settimanali, dal 23.02.2026 al 31.12.2026;
3. di registrare giuridicamente l'impegno presunto di spesa di € 45.000,00 come segue: Missione 12 Prog. 3 Tit. 1 Cap. 11203320/1 (Imp. 2026/4) del Bilancio di previsione finanziario 2026-2028, esercizio 2026, ove è prevista la necessaria disponibilità;
4. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (convertito in L. 102/2009 e s.m.i.) e all'art. 183 c. 8 del D.lgs. n. 267/2000, introdotto dalla L.126/2014, che il pagamento della somma di cui trattasi è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e che alla data odierna non sussistono elementi oggettivi per dichiarare la non compatibilità della spesa con gli obiettivi di finanza pubblica:

DATA SCADENZA PAGAMENTO	IMPORTO SPESA
Anno 2026	€ 45.000,00

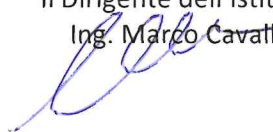
5. di dare atto che, al momento della liquidazione della fattura, verrà effettuata la verifica sulla regolarità contributiva (DURC) del fornitore;
6. di dare atto che saranno rispettati gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (ex art. 3 L. 136/2010, integrata dagli artt. 6 e 7 del D.L. 187/12.11.2010 convertito nella L. 17.12.2010 n. 217);
7. di dare atto che il codice CIG relativo alla presente prestazione è BA823B18C5;
8. di dare atto che il contratto verrà perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, ai sensi dell'art. 18 del D.lgs.36/2023;
9. di dichiarare, in riferimento all'adozione, da parte del sottoscritto dirigente, del presente provvedimento, l'insussistenza delle situazioni di conflitto d'interesse previste dall'art. 6 D.P.R. n. 62/2013;

10. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato in elenco all'albo pretorio del Comune ai fini della generale conoscenza e sul sito dell'Ente nella sezione "Bandi, avvisi di gara e procedure di affidamento", e, in elenco sottosezione "Provvedimenti", sottosezione "Provvedimenti dirigenti", al fine del rispetto della normativa in tema di trasparenza ai sensi del D.lgs. 33/2013;
11. di dare atto che è stato rispettato quanto previsto dalla Direttiva del Segretario Generale n. 1 del 28.04.2015 all'oggetto "Sistema dei controlli interni. Nuovo inquadramento metodologico", come integrata da successiva Direttiva del Segretario Generale n. 1 - prot. n. 3090 - del 17/02/2016, in materia di controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti, nonché dalla Direttiva del Segretario Generale n. 3 in data 26.5.2016 ad oggetto: "Esercizio controllo successivo di regolarità amministrativa ex art. 8 sui controlli interni - Condivisione risultanze controlli effettuati e conseguenti indicazioni operative".

Data

22/02/2016

Il Dirigente dell'Istituzione
Ing. Marco Cavallera



ATTESTAZIONI E VISTI

☒ Visto di Regolarità Tecnica Favorevole

Valenza, 2/02/2026

Il Direttore
(Ing. Marco Cavallera)

☒ Vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria
☒ è esecutiva

Valenza, 2/02/2026

Il Direttore
(Ing. Marco Cavallera)

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno 24/02/2026

Valenza, 24/02/2026

Il Segretario Generale
(Dott.ssa Paola Crescenzi)